

CASAPOUND: CON AVVOCATO DI SULMONA VINCE CAUSA CONTRO OSCURAMENTO FB

12 Dicembre 2019



SULMONA – CasaPound ha vinto la causa contro Facebook. Il Tribunale Civile di Roma ha infatti accolto il ricorso presentato del movimento di estrema destra in seguito alla disattivazione della pagina ufficiale avvenuta il 9 settembre. Tra i legali che portano a casa la vittoria anche uno abruzzese, Guido Colaiacovo, del foro di Sulmona, insieme al collega Augusto Sinagra, doente alla Sapienza, e già avvocato di Licio Gelli

“In conclusione – si legge nella sentenza – il ricorso va accolto e va ordinato a Facebook l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound”.

Nella sentenza, secondo quanto diffuso in un comunicato da CasaPound, si legge che il Tribunale di Roma ha inoltre fissato “la penale di 800 euro per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso e ha condannato Facebook alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Associazione di promozione sociale CasaPound Italia e Davide Di Stefano, liquidate in complessivi 15mila euro, oltre spese generali ed accessori come per legge”.

Il giudice: “Senza Fb CasaPound è fuori dalla politica” Il giudice spiega inoltre che “il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento”.

“E’ infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.)”, scrive il giudice aggiungendo che “il rapporto tra Facebook e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che Facebook, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi

costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell'utente. Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto Facebook a un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l'accesso al proprio servizio".